

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 784

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORSI ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1994

Riconoscimento da parte dello Stato del Teatro massimo
Vincenzo Bellini di Catania quale Ente autonomo lirico
secondo la legge 14 agosto 1967, n. 800

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 agosto 1967, n. 800, intitolata «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», nel titolo secondo definisce la natura giuridica e le finalità degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (articolo 5) e indica in un preciso elenco questi enti ed istituti (articolo 6) i quali rappresentano le strutture più importanti e qualificate del nostro Paese nel campo della lirica e della musica.

Dietro ognuno di questi enti ed istituzioni è riconoscibile una importante tradizione lirica e musicale, quella che ha fatto grande il nostro Paese nel mondo.

Con il presente disegno di legge si intende integrare tale elenco inserendovi il Teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania che verrebbe in tal modo elevato ad ente autonomo lirico, colmando una carenza che probabilmente è sfuggita al precedente legislatore e che comunque rappresenta un fatto grave e inammissibile.

Con tale riconoscimento si intende rendere omaggio ad uno dei geni universali della musica che Catania, la Sicilia e l'Italia intera hanno avuto il privilegio di veder nascere nella loro terra e al cui nome è intitolato il Teatro della città che si intende a pieno diritto voler elevare a rango di ente autonomo lirico. Diritto affidatogli dalla grande tradizione musicale profondamente radicata nella cultura di questa città.

Questo riconoscimento va inteso come il primo passo per una importante opera di riqualificazione sia della struttura del Teatro in sé e dei suoi programmi sia, dal

punto di vista urbanistico, del quartiere vivo e brillante che la circonda. Sarà necessario promuovere un progetto, in collaborazione fra le autorità nazionali, regionali e locali, per costituire quadri orchestrali, corali e di danza del massimo livello internazionale, promuovere la costituzione di un Centro musicale internazionale dell'Opera romantica sotto l'ala del sublime Bellini dando vita, infine, a quelle iniziative di valorizzazione che sono promosse, ad esempio, a Pesaro con il Festival rossiniano, a Bayreuth con le Celebrazioni wagneriane, a Salisburgo con il festival dedicato a Mozart, con la costituzione di scuole internazionali e di corsi di perfezionamento rivolti specificamente alla cultura dell'opera romantica che ebbe a Catania le sue prime espressioni.

Il presente disegno di legge è composto di 3 articoli.

Con l'articolo 1 si inserisce il Teatro Vincenzo Bellini nell'elenco degli enti autonomi lirici di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; con l'articolo 2 si dà mandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha assorbito le funzioni che in precedenza erano del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, di avviare gli adempimenti e le procedure per rendere operativo il riconoscimento; si dà mandato, inoltre, al Presidente del Consiglio dei ministri di nominare un commissario *ad acta* per il periodo transitorio. Infine, con l'articolo 3 si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare sui capitoli di competenza le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole: «e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici» sono sostituite delle seguenti: «, l'Arena di Verona e il Teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania sono riconosciuti enti autonomi lirici».

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è incaricata di avviare gli adempimenti e le procedure necessarie a rendere operativo il riconoscimento di cui all'articolo 1. A tal fine, per il periodo transitorio necessario al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a nominare un commissario *ad acta*.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le modifiche di bilancio conseguenti al riconoscimento di cui all'articolo 1.

